



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2012 del 25/07/2012

Divenuto esecutivo il 29/08/2012



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

Art. 1

Viene costituita nel Comune di Villaverla la Consulta Comunale dello Sport.

Art. 2

La Consulta è presieduta dal Sindaco o suo incaricato, ed è inoltre composta da un rappresentante indicato da ogni associazione sportiva operante sul territorio ed iscritta all'albo comunale delle associazioni e da n. 2 esperti in materia di sport o medicina dello sport individuati dal Sindaco. Possono partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, i Capigruppo consiliari o consiglieri da loro delegati.

Art. 3

La Consulta è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli nei modi seguenti:

- - Formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico.
- Sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport.
- Esprime parere consultivo per la realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino, nonché, sul miglior utilizzo degli impianti sportivi esistenti.

Art. 4

I membri della Consulta durano in carica sino al rinnovo del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente a quello in cui il neo sindaco provvederà alla nomina dei nuovi componenti che deve avvenire, comunque, entro 45 giorni dalla sua elezione.

Non è previsto alcun emolumento per l'attività resa dai membri della consulta.

Art. 5

I membri della Consulta eleggono tra di essi, a maggioranza semplice, un segretario il quale provvede alla verbalizzazione delle relative sedute.

Art. 6

Le riunioni della Consulta sono convocate dal presidente oppure su richiesta di almeno n. 1/3 dei componenti e si tengono, di norma, presso la sede comunale. In caso di richiesta avanzata da almeno n. 1/3 dei componenti, il presidente procede alla convocazione entro il termine di 20 giorni.

La convocazione della Consulta avviene, di norma, almeno tre giorni prima della seduta e può essere effettuata anche attraverso chiamata telefonica, mail o fax.

Le sedute della Consulta sono valide se intervengono alla stessa almeno la metà più uno dei componenti, mentre, le determinazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7

Possono partecipare alle riunioni della consulta, senza diritto di voto, i responsabili degli uffici comunali competenti in relazione alle materie da trattare.

Art. 8

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Consulta comunale per lo sport potrà essere effettuata solo con apposita deliberazione del Consiglio comunale.